



originale

Comune di Breganze

Provincia di Vicenza

n. 92
Pubblicato all'Albo Comunale
Dal 22 GEN. 2013 al 5 FEB. 2013
Il Messaggio Comunale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 61 del 22/12/2012

Sessione: **ordinaria**

Convocazione: **PRIMA**

Seduta: **PUBBLICA**

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARES".

L'anno 2012, il giorno 22 del mese di DICEMBRE alle ore 09:00 nella solita sala delle adunanze, convocato dal Sindaco mediante lettera di invito n. 17230 del 14/12/2012 fatta recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza dell'Avv. Silvia COVOLO nella sua qualità di **Sindaco**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Comunale Merli dott.ssa Emanuela**.

Eseguito l'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente/Assente
COVOLO Silvia	Presente
FARESIN Daniele	Presente
BATTISTELLO Francesco	Presente
RIGON Graziano	Assente
PRANDINA Filippo	Presente
PERIN Paolo	Presente
CELLERE Elena	Presente
FIorentin Barbara	Presente
FARINA Matteo	Presente
DALLA VALLE Ivan	Presente
CAMPANA Robertino	Presente
CASAGRANDE Matteo	Assente
NOVELLO Giacomo	Presente
STEFANI Massimo	Presente
PARISE Cinzia	Presente
MESSURI Giovanni Stefano	Assente Giustificato
RIGON Alberto	Assente

Presenti: 13 Assenti: 4

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraccitato.

Assente l'Assessore Esterno Federico Finetti.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARES"

Relazione il Sindaco: come vi ho detto prima la TARES era già prevista dal decreto salva Stato 201 del 2011 era prevista l'entrata in vigore a partire dal primo gennaio 2013. Era prevista l'emanazione di un regolamento governativo per disciplinare l'applicazione che non è però mai stato varato. Quindi il riferimento per l'impostazione del tributo di questo tributo è stato chiarito è un tributo non più una tariffa chiarendo quindi quel diverbio che c'era stato se la TIA è un tributo o una tariffa ecc. e ci si rifà al decreto Ronchi al 158 del '99 che noi avevamo già applicato per l'istituzione della TIA già vigente nel nostro Comune che si articola in una parte a copertura dei costi fissi che sono i costi degli investimenti i costi per l'erogazione del servizio di gestione di smaltimento di trasporto rifiuti che quindi gravano indistintamente su tutti i cittadini che sfruttano il servizio e una parte variabile che viene commisurata che si calcola viene corrisposta attraverso l'acquisto dei sacchetti prepagati in cui è anche compreso un aggio per i rivenditori. Abbiamo visto che contribuiscono alla parte fissa nella misura di oltre il 60 per cento le utenze domestiche e del 30 per cento circa le attività produttive. Nel regolamento TARES abbiamo recepito le novità normative mantenendo comunque ferma l'impostazione tariffaria che era previgente e applicando la maggiorazione l'addizionale della TARES servizi che va a coprire i costi indivisibili quindi può essere destinata anche ad altri tipi di servizi che non sono attinenti strettamente ai rifiuti quali l'illuminazione il verde pubblico ecc. ma questo a condizione che il Comune aumenti leggermente l'aliquota ovvero l'addizionale base perchè lo 0,30 euro al metro quadro di addizionale corrisponde a una decurtazione dei trasferimenti dello Stato e quindi ad un minore introito per il Comune. Aumentandola come andiamo a dire al punto successivo di 0,05 al metro quadro ci assicura un minimo di gettito in più da destinare ai nostri servizi. Il presupposto per l'applicazione è il possesso la detenzione o l'occupazione a qualsiasi titolo di immobili. Come si verifica se un immobile è occupato si verifica attraverso la residenza oppure la presenza degli allacciamenti luce acqua e gas. Va corrisposta entro il primo semestre solare successivo all'avvenuta occupazione dell'immobile e cessa la sua corresponsione nel semestre successivo alla dismissione dell'immobile. Le uniche forme di esenzioni ammissibili sono quelle che riguardano gli immobili destinati alla produzione di rifiuti speciali a condizione che si dimostri che vengono smaltiti in forma diversa e le parti comuni degli edifici le parti comuni dei condomini i locali di proprietà del Comune fatta salva la possibilità da parte del Comune stesso di applicare la tariffa quando i propri locali vengono utilizzati da terzi. Il presupposto come ho detto prima è il possesso la detenzione occupazione salvo che abbia una durata inferiore a sei mesi in questo caso il tributo ricade sul proprietario. Il soggetto attivo è il Comune che provvede alla riscossione e in assenza di regolamento i contribuenti avrebbero dovuto corrisponderla già a partire dal mese di gennaio del 2013 invece approvando il regolamento manteniamo ferme le scadenze che erano già previste precedentemente quindi quella di luglio e di ottobre fatta salva la possibilità per i contribuenti di corrispondere tutto il tributo in un'unica soluzione in concomitanza con la prima rata. Vi anticipo già anche la parte successiva che riguarda il piano finanziario. Il tributo la TARES deve servire a coprire integralmente il costo del servizio per la parte fissa si calcola una quota fissa per le famiglie per le utenze domestiche quindi che è adeguata a un coefficiente che dipende dal numero di componenti del nucleo familiare. Non si compulano coloro che sono residenti stabilmente in casa di riposo. È vero che andiamo ad aumentare l'addizionale della TARES servizi dello 0,05 euro al metro quadro tuttavia abbiamo apportato degli adeguamenti alla parte fissa sia per quanto attiene alle utenze domestiche che non domestiche. Per le utenze domestiche abbiamo dei vantaggi per coloro che hanno più di tre figli componenti del nucleo familiare superiori a tre ed è stata adeguata leggermente la parte fissa che poi va rapportata al coefficiente di adeguamento e anche per quanto riguarda le utenze non domestiche abbiamo rivisto leggermente la quota fissa per metro quadro. Il legislatore parla di superficie catastale 80 per cento della superficie catastale come base imponibile ma non avendo i dati a disposizione come avevo già detto prima continuiamo ad applicare il metodo vecchio con i dati che abbiamo già a disposizione e se lo Stato ci trasmetterà questi dati aggiornati faremo degli adeguamenti in sede di accertamento. Per cui concludendo è vero che andiamo ad aumentare leggermente l'addizionale anche se come vi ho detto prima gli aumenti sono marginali perchè su una superficie di 100 metri quadri l'aumento è di 5 euro l'anno però gli utenti avranno dei risparmi per quanto riguarda la parte fissa della TARES rifiuti che è articolata come la TIA quindi copertura della parte fissa e della parte variabile che continua ad essere corrisposta mediante il sacchetto prepagato. Quindi il piano finanziario che era già stato approvato precedentemente rimane sostanzialmente invariato sono stati apportati anche con l'apporto dell'ufficio ecologia questi piccoli adeguamenti alla copertura dei costi fissi che andranno a ricadere favorevolmente sui contribuenti.

Parise Cinzia: volevo chiedere un'informazione. È possibile penso che il punto 8 sia direttamente collegato perchè è già stato introdotto nell'approvazione delle tariffe l'applicazione perchè è una conseguenza delle aliquote che sono state previste dalla TARES possiamo già anticipare o comunque magari per fare una discussione che sia comprensiva?

Sindaco: eventualmente possiamo fare una discussione unitaria visto che i punti sono tutti strettamente collegati. Secondo me molti degli argomenti in discussione potrebbero essere poi riproposti in seguito per cui eventualmente per i punti successivi farò l'introduzione e poi mettiamo immediatamente a votazione. Per cui possiamo anche se voi ritenete c'è libertà ovviamente di discussione degli argomenti che vengono proposti. Siccome sono tutti correlati non mi sembra che ci siano difficoltà nel proporli già adesso. Se volete già chiedermi

chiarimenti o spiegazioni ve le fomisco. Vi ho già anticipato tutto quindi dal mio punto di vista non ho problemi. Devo comunque introdurre gli altri argomenti. Vi introduco gli altri argomenti poi li mettiamo a votazione.

Parise Cinzia: allora io volevo chiedere alcune informazioni. Sto guardando il documento insomma la proposta numero 8 e chiedo vedo che il Comune spende 62.000 euro per lo spazzamento delle strade ecco io abito in via Don Battistella e al mattino sento insomma no passare le macchine che fanno la spazzatura e se non è ogni due settimane è ogni tre settimane e francamente mi sembra un po' un eccesso insomma ecco quindi la mia proposta andrebbe in questa direzione con chi fa questo tipo di servizio anche per contenere insomma questi 62.000 euro fare un contratto che sia più flessibile quindi evitare lo spazzamento delle strade in periodi in cui voglio dire piove e intensificarlo in periodi diversi dell'anno insomma no e poi ecco eliminare questo eccesso perchè francamente pulire via Don Battistella ogni due tre settimane ecco ve lo dico perchè sento al mattino la macchina che fa questo servizio quindi probabilmente ci potrebbero essere anche i presupposti per contenere od organizzare in modo più efficiente questo tipo di servizio concentrandolo in certi periodi dell'anno per prevenire polveri sottili ecc. e attenuarlo in altre. Poi un'altra voce che mi ha colpito è i costi relativi ai servizi comuni amministrazione accertamento riscossione 36.000 euro costi generali di gestione 23.500 euro costi comuni 2.000 e euro. Allora perdonate sbaglio forse sono costi che sostiene l'Amministrazione per la gestione di questo tipo di servizi perchè se è così francamente spendere 60.000 euro all'anno per gestire il servizio chiamiamolo ecologia mi sembra insomma magari mi posso anche sbagliare e magari è sicuramente e mi auspico che non sia così insomma non è che in questo modo si caricano costi di personale del Comune anche su questo tipo di voci? Ecco perchè non c'è niente di male ma bisognerebbe essere anche onesti insomma dichiarare cioè che parte dei costi anche del personale del Comune viene ripartito in questo tipo di tariffe che vengono poi pagate dai cittadini. Poi vado avanti e entro nella parte dei costi fissi della parte fissa e di quella variabile a proposito di quella variabile insomma per il rifiuto solido io non so chiedo anche all'Assessore avete cambiato fornitore dei sacchetti del secco? Mi permetto di segnalare che sono di scadente qualità perchè si rompono facilmente e non sono capienti uso il più grande non sono capienti come i precedenti quindi ma può essere che voglio dire sia un caso ecco quindi segnalo questo. Poi per quanto riguarda la parte fissa allora ho visto che come diceva la Sindaca la tariffa fissa applicata per le utenze domestiche di 0,37 giusto poi guardo giù e chiedo non con quali criteri avete stabilito perchè nel regolamento c'è un coefficiente minimo e massimo e non ho non sono riuscita a capire qual è la regola insomma con cui avete stabilito voi queste aliquote perchè ad esempio vedo cinematografi e teatri dove c'è il minimo 0,3 massimo 0,43 avete applicato la massima poi vedo altre utenze non domestiche banche negozi attività artigianali ecc. avete cercato di fare una insomma stabilire un'aliquota che fosse mediana poi vado giù vedo al punto numero 21 ristoranti trattorie pizzerie il minimo è 5,57 il massimo 9,63 applicate il 6. Allora qua non c'è più la regola che mi ero allora per certe utenze stabilite l'aliquota massima per altre appena al di sopra del minimo mi permetto forse anche così come vedo anche ortofrutta pescherie e fiori minimo 7,17 massimo 11,29 applicate l'8. Penso che siano attività che nella produzione di rifiuto insomma ecco siano al pari come produzione per cui non riesco a capire con che criterio avete stabilito queste aliquote insomma perchè messa così non c'è una regola non mi sembra equa ecco senza aggiungere insomma che mi perdoni ma mi fa anche razionalmente riesco anche a dividerla mi fa tante specie che le banche paghino meno delle famiglie i rifiuti insomma ecco.

Sindaco: allora rispondo brevissimamente per quello che mi hanno spiegato. Allora il piano finanziario viene approntato dall'ufficio ecologia in base ai dati che hanno a disposizione. È cambiato leggerissimamente rispetto al 2009 il precedente era stato approvato il 4 dicembre del 2009. Come ho detto prima abbiamo apportato leggeri adeguamenti alle tariffe parte fissa sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche mentre il coefficiente a cui prima lei si riferiva è rimasto invariato sia per i ristoranti che per le altre attività. Si guarda all'attitudine alla produzione del rifiuto quindi penso che il ragionamento sia una banca produce meno rifiuti rispetto a una famiglia ecco dovrebbe essere quello il criterio l'attitudine alla produzione di rifiuti che è calcolata al metro quadro.

Entra Rigon Graziano. Presenti n. 14

Parise Cinzia: lei mi risponde dicendomi che le aliquote in pratica sono invariate però mi perdoni un ristorante francamente io ho capito che ha un'aliquota più alta però se le altre sono state aumentate probabilmente sarebbe stata anche l'occasione per rivedere questo no. Cioè se il criterio è lei mi dice la banca tanto più rifiuti produce no in questo caso la banca ne produce pochi no allora applichiamo un'aliquota bassa. Ma allora dovremmo dire forse è l'occasione per rivedere queste aliquote e aggiornare insomma caricare leggermente quelle attività che invece di rifiuti ne producono di più. Ecco questo potrebbe essere l'applicazione non si può dire è stata applicata nel 2009 forse magari era anche l'occasione per rivedere fare uno studio di queste aliquote perchè così sembra cioè non è molto popolare insomma ecco questo tipo di non penso che riscontri l'approvazione dei cittadini ecco questo tipo di soluzione.

Stefani Massimo: do un attimo io una spiegazione che riguarda le cifre lo spazzamento e gestione rifiuto come costo fisso. Prima dell'anno scorso lo spazzamento avveniva settimanalmente addirittura poi con l'approssimarsi della firma del contratto di gestione con GRETA abbiamo ristabilito alcuni criteri e lo spazzamento adesso avviene per zone ogni tre settimane. Il costo di 62.000 euro prevede anche lo smaltimento però dello spazzato che è la voce più importante quindi è giusto eventualmente cercare di studiare i giorni di spazzamento rispetto

alla tempistica e anche alle situazioni ambientali ci sono più foglie meno foglie però poi alla fine il volume di spazzato rimane quello insomma perché bisogna raccoglierlo dalle strade specialmente dopo il periodo invernale dove a causa delle ghiacciate o delle neviccate si usa il ghiaio si usa il sale. Quindi è difficile discostarsi da quella cifra perché il fattore che pesa molto è la quantità di spazzato che quella raccogli una volta al mese o raccogli due bisogna raccoglierla insomma. Tra l'altro nel contratto di gestione con GRETA abbiamo stabilito un monte ore di circa 25 24 ore dove l'ufficio interviene in maniera puntuale cioè pensando appunto che ogni tre settimane in alcuni periodi potrebbe essere poco abbiamo questo plafond di ore dove intervenire in maniera puntuale nei casi nelle vie magari dove ci possono essere esigenze particolari. Voglio ricordare che il costo fisso comprende anche i 30.000 euro che diamo al GRC come contributo per la raccolta perché loro fanno un servizio che è strettamente che è di raccolta dei rifiuti di gestione dei rifiuti. Faccio presente anche che se andiamo a verificare il dato pro capite della provincia di Vicenza il Comune di Breganze ha il costo pro capite di gestione fissa del rifiuto più basso siamo sui 59 euro pro capite contro adesso ricordo qualche valore 120 di Vicenza va bene situazione urbanistica completamente diversa concordo ma i 70 o i 62 della zona nostra qua vicina insomma quindi voglio dire abbiamo il costo pro capite più basso. C'è sempre non dovrebbe questo essere un motivo di rilassamento c'è sempre ovvio lo stimolo a migliorare però questo è un segnale che effettivamente il costo per i cittadini breganzesi è contenuto rispetto alla media insomma è un buon servizio. Sul fatto dei sacchetti è vero in quest'ultima partita è stato cambiato il materiale e questo che mi dice lei un po' mi amareggia perché il cambio del materiale non era dovuto al costo ma era perché si cercava un materiale più resistente se mi dice che si strappano con facilità ben venga sul volume no dev'essere lo stesso quindi approfondiremo questa questione. Io ho partecipato a un incontro presso GRETA dove veniva proposto a tutti i Comuni facenti parte del consorzio di dare in gestione proprio la tariffa TARES a GRETA che voleva gestire proprio si è proposta di fare questo servizio di gestione. Fortunatamente il Comune di Breganze essendo già in regime di TIA ha già l'esperienza tale per poter mettere a regime la TARES senza bisogno di senza bisogno. Perché dico fortunatamente perché questa proposta era stata venduta ai Comuni per far lavorare GRETA in maniera tale da riuscire a dare un servizio che ovviamente era un servizio a pagamento e riuscire a tra le righe a risollevarne anche il bilancio di GRETA che dava questa possibilità diceva guardate noi siamo strutturati e possiamo dare questo tipo di servizio. Siamo in fase solo di proposta adesso ci sarà una sperimentazione su 5 6 Comuni che si sono offerti per sperimentare però quello che è stato chiesto in questa riunione è che GRETA fornisca alle Amministrazioni un'ipotesi di costo che andrebbe paragonata con i nostri 36.000 euro perché noi all'interno degli uffici comunali nostri con nostro personale gestiamo e produciamo la tariffa e poi esternamente c'è solamente la procedura di riscossione poi invece gli uffici rispondendo anche a cosa fa all'interno del costo fisso l'Amministrazione il personale del Comune gestisce la produzione della tariffa quindi i 36.000 euro sono del personale dell'Amministrazione che genera la tariffa quello che in teoria si era proposto di fare GRETA. Quindi in ipotesi arrivasse un piano di costi da parte di GRETA come proposto allora dovremo confrontarci con questa cifra sull'interesse o no di aderire. Restava il fatto che noi tra virgolette siamo già pronti per la TARES e non so se siamo i primi addirittura a essere in queste condizioni gli altri partecipanti a questa riunione molti dei Comuni presenti erano spaventati dalla TARES non tanto per la tariffa in sé ma per la gestione i modi di calcolo il fisso il variabile noi da questo punto di vista siamo fortunati.

Faresin Daniele: concordo sul fatto dei sacchetti. Solo una cosa appunto per l'approvazione del regolamento come spiegava anche la dott.ssa Nicolli in Commissione se non ho capito male il vantaggio oltretutto anche per i cittadini di approvare il regolamento TARES è che noi abbiamo la possibilità di rateizzare questa quota e andremo a spiarla a luglio mentre chi non va a deliberare si troverebbe già a gennaio a pagare un'altra tassa. Quindi abbiamo il vantaggio di prorogare nel tempo qualcosa che comunque i cittadini dovranno sborsare ma almeno glielo facciamo fare da qua a qualche settimana e così facendo appunto avendo fortunatamente già un regolamento per la disciplina dei rifiuti che è diciamo in regola con le norme statali siamo appunto avvantaggiati e abbiamo già la possibilità di approvare un regolamento che al massimo potrà avere qualche minima variazione ma diciamo siamo già pronti per questo e quindi in realtà l'approvazione anticipata l'approvazione corretta delle tempistiche del regolamento dà un vantaggio anche ai cittadini come tempistiche più che altro. Poi come già detto c'è una tassa che alla fine dovrebbe appunto essere messa sotto qualche altra voce perché in realtà è solo una tassa che lo Stato va ad applicare ancora sui cittadini facendo passare appunto il Comune come esattore ed è una cosa sicuramente ingiusta.

Campana Robertino: due cose. La prima per quanto riguarda la TARES il primo pagamento non era più a gennaio ma è stato spostato ad aprile quindi la prima scadenza era già stata prorogata probabilmente anche per motivi elettorali dato che a febbraio si fanno le elezioni quindi. Poi per quanto riguarda il discorso beh io faccio parte della Commissione ma non ho partecipato più che altro anche perché mi sembrava diciamo poco idoneo che fosse stata convocata una Commissione per martedì e poi invece lunedì mi trovo che c'è la convocazione del Consiglio quindi un giorno prima in cui si parla già del regolamento e quindi ho detto è inutile andare in discussione parlare di una cosa che non si possono neanche fare delle variazioni. Però il mio intervento è legato più che altro a chiedere un chiarimento all'Ass. Stefani con riferimento ha detto all'interessamento di GRETA per quanto riguarda la gestione dei rifiuti quindi la pratica amministrativa ok avevo inteso il discorso del servizio mi creava qualche problema ecco solo qua se era un discorso solo ed esclusivamente di gestione della tariffa quindi pratica amministrativa va bene solo su questo chiarimento.

Rigon Graziano: io mi scuso che ho dovuto assentarmi un attimo e ho perso la parte iniziale però volevo solo fare una riflessione più generale e comunque più politica sulla questione fermo restando che tutto ci è imposto e che quindi dobbiamo adeguarci e fortunatamente come ha detto l'Assessore grazie secondo me a una grande tradizione del Comune di Breganze nella gestione dell'argomento rifiuti e soprattutto grazie anche a un ufficio ragioneria ben strutturato e ben governato dal suo responsabile nel tempo siamo già a buon punto. E questo ci rammarica ancora di più nel senso che voglio dire ancora una volta chi si è impegnato ha fatto si è preparato sottosta alle medesime leggi imposte per chiunque io vorrei andare a vedere la situazione della TARES a Napoli hanno un altro nome giustamente come dice il collega. Però anche sull'aspetto di GRETA io a suo tempo nel 2009 avevo iniziato un attimo a seguire la questione del passaggio poi in Italia siamo sempre bravi a intortare le cose perchè AVA GRETA ne abbiamo fatte di tutti i colori continuiamo a creare queste strutture mastodontiche dei camaleonti che si muovono e che ogni tanto lanciano le loro proposte come questa che ci ha spiegato lei prima Assessore che è l'ennesima vergogna perchè voglio dire se da un lato qualcuno può pensare che sopperisce magari all'impreparazione della mancata della difficoltà di quel Comune che non è ancora in TIA e che quindi avranno una grossa difficoltà a passare da tassa a tariffa perchè mi è stato detto che anche qua non è stato un passaggio semplice dall'altro voglio dire dobbiamo continuare a sostenere carrozzoni che fanno sì sicuramente il loro lavoro perchè la gestione dell'inceneritore del centro rifiuti lo smaltimento però voglio dire rispetto a una realtà come la nostra dove con un'associazione di volontariato si riesce a gestire una cosa in maniera splendida da anni e con costi tutto sommato anche contenuti o adeguati questo fa venire un po' i brividi e ci fa capire quali sono in realtà i problemi dell'Italia i quali ci costringono a tutta questa solfa di continui aumenti tariffari e di imposte. Per cui ecco io la invito Assessore a essere il più duro possibile con solfiate tipo quella di GRETA perchè onestamente credo che sotto sottintendano sempre la volontà di mantenere carrozzoni di cui veramente di questi tempi non abbiamo assolutamente bisogno. Sull'argomento rifiuti il Comune di Breganze è autonomo è tutto sommato all'avanguardia anche se onestamente proprio a fronte di questo ci dispiace dover modificare il nostro sistema andando a gravare ancora sui cittadini per una cosa che già avevamo fatto bene. Quindi io dico già che il nostro voto sarà contrario ma non per mancanza dell'Amministrazione ma perchè veramente siamo contrari a questo sistema di gestire le cose in maniera piuttosto barbara e sempre con ricadimento sui cittadini.

Novello Giacomo: solo per avete parlato prima del GRC solo per ringraziare questo gruppo e ringraziare anche tutti i cittadini di Breganze che continuano a portare le loro cose a questo gruppo con cui si fanno anche dei progetti. Giustamente il Cons. Rigon ha ricordato che questo contributo che viene dato è sicuramente inferiore a quello che il cittadino dovrebbe pagare per lo smaltimento di quei rifiuti che vengono portati nel centro e diciamo che auspichiamo che questo gruppo continui a lavorare in sintonia con tutti quanti i nostri concittadini.

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:

Presenti: 14

Votanti: 12

Favorevoli: 9

Contrari: 3 (Rigon Graziano, Prandina Filippo, Farina Matteo)

Astenuti: 2 (Campana Robertino, Parise Cinzia)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, con il quale viene, tra l'altro, stabilito che :

- **comma 1** . A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni" - **TARES**

- **comma 22**. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

- **comma 23.** Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

- **comma 24.** Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

- **comma 25.** La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

- **comma 46.** A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza

DATO ATTO che tra gli elementi distintivi della fattispecie introdotta dalla norma citata, vi è l'articolazione della TARES in due componenti: una relativa ai rifiuti ed una seconda relativa alla maggiorazione destinata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

RILEVATO che, quanto alla componente rifiuti, la previsione normativa in parola attribuisce al nuovo prelievo natura tributaria, in linea con i pronunciamenti a livello di normativa, giurisprudenza e di prassi intervenuti a fa data dall'anno 2009 anche con i previgenti prelievi tributari sui rifiuti, ad eccezione di quanto previsto al comma 29 dell'art 14 del decreto;

RICHIAMATI sul punto :

le sentenze delle sezioni unite della corte di cassazione n 8313/2010 e n 14903/2010 e della corte di cassazione n 3756/2012 che confermano la natura tributaria del prelievo sui rifiuti e quindi l'estraneità dal campo di applicazione dell'i.v.a.;

le sentenze della corte costituzionale nr 238/2009 n 300/2009 e nr 64/2010 che confermano la natura di tributo al prelievo sui rifiuti e quindi l'estraneità dal campo di applicazione dell'i.v.a.;

La circolare n 3/DF dell'11 novembre 2010 del MEF la quale afferma che la TIA1 ha natura tributaria (Tariffa Igiene Ambientale di cui al Decreto Ronchi n 22/97);

il parere dell'agenzia delle entrate 21 luglio 2010 di risposta ad un interpello di un comune, che afferma la natura di tributo del prelievo sui rifiuti e quindi l'estraneità dal campo di applicazione dell'i.v.a.;

RIBADITO che l'individuazione della tipologia di prelievo da adottare, tributo o tariffa, dipende in prima istanza dalla concreta possibilità di adottare, a partire dal 1 gennaio 2013, sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta e smaltimento;

RINNOVATA l'intenzione e riscontratane la possibilità di adottare dal 01 gennaio 2013, sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti (sacchi conferiti per la frazione secca e umida) e dato atto che su tale presupposto è facoltà del comune scegliere se istituire TARES componente rifiuti sia come prelievo di natura tributaria sia come prelievo di natura tariffaria;

CONSIDERATO che nonostante il sistema puntuale già in essere presso il comune, l'elemento più forte a favore dell'ipotesi tributaria è costituito dal fatto che il prelievo assume la potestà autoritativa del comune, dal momento che il contribuente non può scegliere se assoggettarsi o meno ad esso, ma che tale elemento non può ritenersi conclusivo dal momento che è la legge stessa come già precedentemente precisato, che consente l'opzione corrispettiva e dunque, tariffaria del prelievo;

DATO ATTO inoltre che, in ogni caso la seconda componente della TARES, sui servizi, è di natura tributaria e quindi anche per unicità di comportamento in relazione agli obblighi ed ai diritti dei contribuenti in riferimento al tributo stesso nella sua totalità il comune di Breganze ha propeo per la TARES di natura tributaria;

RILEVATO che a fronte della maggiorazione del tributo standard (0,30 euro/mq) per la seconda componente – TARES Servizi – è prevista una riduzione di pari importo delle somme assegnate ai comuni sul Fondo Sperimentale di Riequilibrio;

EVIDENZIATO che la maggiorazione della componente servizi da deliberarsi tra 0,30 euro e 0,40 euro/mq viene materialmente introita dal bilancio comunale;

EVIDENZIATO inoltre che al 31.12.2012 cessa l'applicazione della Tariffa Igiene Ambientale (TIA1);

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo **ha effetto dal 1° gennaio 2013**, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **"TARES"** ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, e dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

DATO ATTO CHE , ai sensi dell'art. 49 comma 1, e dell'art 239 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 sono stati acquisiti agli atti i parere ciascuno per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica, espressa dal responsabile del servizio tributi e del Revisore del Conto ;

Preso atto che gli interventi integrali sono registrati su nastro magnetico, conservato in atti, a disposizione di tutti i cittadini, a' sensi dell'art. 43 - 4° comma del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e dei suoi organi;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **"TARES"**
- 3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **"TARES"**;
- 4) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **"TARES"**, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Esce Faresin Daniele. Presenti n. 13

- 5) di dichiarare , con la sottoriportata votazione palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di dare seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti:

Presenti: 13

Votanti: 13

Favorevoli: 13

Contrari: =

Astenuti: =

Entra Faresin Daniele. Presenti n. 14

COMUNE DI BREGANZE

PROVINCIA DI VICENZA

Regolamento per la disciplina Dell'applicazione del Tributo sui Rifiuti e sui Servizi TARES

Approvato con
Delibera del
Consiglio Comunale
N. _____ del 22/12/2012

Allegato sub 1
n. 61 del 22/12/2012



SECRET
22/12/2012
[Handwritten signature]

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2 Soppressione della Tariffa igiene Ambientale (TIA1)	3
Articolo 3 Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.....	3
Articolo 4 Soggetto attivo.....	4
Articolo 5 Soggetto passivo	4
Articolo 6 Esclusioni	4
Articolo 7 Funzionario responsabile	5
Articolo 8 Sanzioni ed Interessi.....	5
CAPO II – TARIFFA SUI RIFIUTI	5
Articolo 9 Commisurazione del tributo.....	5
Articolo 10 Determinazione della tariffa.....	6
Articolo 11 Articolazione della tariffa	8
Articolo 12 Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche	8
Articolo 13 Numero di persone occupanti i locali.....	9
Articolo 14 Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche.....	9
Articolo 15 Determinazione della parte variabile della tariffa rifiuti.....	11
Articolo 16 Superficie utile.....	12
Articolo 17 Agevolazioni e riduzioni.....	13
Articolo 18 Dichiarazione, Cessazione e variazione.....	14
Articolo 19 Manifestazioni ed eventi.....	15
Articolo 20 Bollettazione e Riscossione	15
Articolo 21 Tariffa giornaliera di smaltimento su aree pubbliche.....	16
CAPO III – TARIFFA SUI SERVIZI	16
Articolo 22 Maggiorazione per la copertura dei costi servizi indivisibili.....	16
CAPO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI	17
Articolo 24 Tributo Provinciale.....	17
Articolo 25 Disposizioni finali	17
Articolo 26 Norma di rinvio ed abrogazioni di disposizioni di legge.....	17
Articolo 27 Entrata in Vigore	18

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento istituisce con decorrenza 1° gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dal Comune, e dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune, ai sensi dell'art. 14 D.L. n. 201/2011 convertito con legge n. 214/2011 e dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997.

Articolo 2 Soppressione della Tariffa igiene Ambientale (TIA1)

1. A partire dal 01.01.2013 viene soppressa la tariffa per la gestione dei rifiuti - TIA1 - che regolava il pagamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilati ai sensi del D. Lgs. 22/1997 e successive modificazioni.

Articolo 3 Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito nel Comune di Breganze il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e delle conseguenti delibere regolamentari dell'ente, avviati allo smaltimento, svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2011, n. 148, e dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.
2. Il tributo comunale si articola in due componenti:
 - a) Componente rifiuti (Tares Rifiuti) destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
 - b) Componente servizi (Tares Servizi) destinata alla copertura dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili, determinata sotto forma di maggiorazione/addizionale della tariffa della componente rifiuti del tributo.
3. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è determinata annualmente dal Consiglio Comunale entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Qualora la deliberazione non sia adottata entro tale termine, si intendono confermati gli ultimi valori deliberati.
4. L'obbligazione tributaria concernente il pagamento della tariffa decorre dal 1° giorno del semestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino al 1° giorno del semestre solare successivo a quello in cui l'occupazione o conduzione cessa.
5. Il versamento del tributo comunale avviene in due rate annue con scadenza il 31 luglio ed il 31 ottobre, mediante bollettino di conto corrente postale o modello di pagamento unificato, direttamente al comune. È concessa la possibilità di versamento del tributo in un'unica rata annuale entro la prima data di scadenza.

6. Ai sensi dell'art 23 del regolamento Generale delle entrate dell'ente, non si procede ad alcun versamento da parte del contribuente né a rimborsi da parte del comune qualora l'importo relativo al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi sia inferiore ad Euro 10,00 per anno solare d'imposta, salvo il caso previsto dall'art. 21 del presente regolamento.

Articolo 4 Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Articolo 5 Soggetto passivo

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, esistenti sul territorio comunale.
2. A tal fine l'arredo e l'attivazione di due utenze dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica, è condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o conduzione dell'immobile finché queste condizioni permangono. Anche in mancanza di tali presupposti, l'occupazione di un locale per un'utenza domestica si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
3. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, se e in quanto tassabili, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 6 Esclusioni

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non dichiarati assimilati agli urbani dal Comune, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Le unità immobiliari adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili, non allacciate ai servizi pubblici a rete.
3. I locali di proprietà del Comune di Breganze, fatta salva la possibilità da parte dello stesso di applicare la tariffa a quelli non utilizzati in proprio ma dati in gestione a terzi.
4. Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Articolo 7 Funzionario responsabile

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 8 Sanzioni ed Interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Trovano applicazione le cause di esclusione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 472/97.

CAPO II - TARIFFA SUI RIFIUTI

Articolo 9 Commisurazione del tributo

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati in via transitoria dal D.P.R. n. 158/1999 e fino alla emanazione del Regolamento di cui all'art 14 c. 12 DL 201/2011;
2. La tariffa di riferimento è applicata con riferimento a quanto disposto dall'articolo 14 del Decreto Legge n. 201 del 2011 convertito dalla legge 214 del 2011 e rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte del Comune;
3. La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al DPR 27 aprile 1999, n. 158.

$$\Sigma T_n = (CG + CC) n - 1 (1 + IP_n - X_n) + C_{kn}$$

ΣT = totale entrate tariffarie

n = anno di riferimento

CG = Costi gestione rsu (indifferenziati + differenziati)

CC = Costi comuni

n-1 = anno precedente

IP = inflazione programmata

X = recupero produttività

CK = Costi d'uso del capitale

Qualora a consuntivo il gettito della tariffa sia minore dei costi del servizio la parte che difetta è addebitata al successivo esercizio nella parte fissa.

Articolo 10 Determinazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione e ciò in conformità a quanto indicato dall'allegato 2 al DPR 158 del 1999, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'art 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003 nr 36;

2. La parte fissa copre la quota di costo determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio. Dovrà tendere a coprire in particolare i costi dei rifiuti "a domanda collettiva" (spazzamento e rifiuti esterni; investimenti per opere, ammortamenti degli investimenti in attrezzature ed impianti per la gestione di raccolta e trattamento del rifiuto differenziato), ed i costi di esercizio della quota di rifiuto da inviare a riciclaggio e recupero (che apportano un beneficio collettivo per il minor impatto economico e ambientale: costi per la realizzazione ecocentri, campagne informative, costi di consulenza, costi fissi e spese generali).

3. La parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, dovrà assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Questa quota andrà prevalentemente riferita ai costi di smaltimento "a domanda individuale", a partire da quelli che costituiscono il maggior costo economico e/o ambientale (rifiuti indifferenziati destinati alla discarica, rifiuto umido da inviare al compostaggio industriale, costi della raccolta del rifiuto umido e non riciclabile) allo scopo di offrire un incentivo economico al contenimento della produzione di rifiuti.

4. Le voci di costo del servizio da attribuire alle quote fisse e variabili della tariffa sono le seguenti:

TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK + quota(CRT+CRD)

TV = CTS + CTR + quota(CRT + CRD)

TF = parte fissa tariffa

CSL = costi spazzamento e lavaggio (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni)

CARC = costi accertamento e riscossione contenzioso (spese logistiche dell'ufficio tariffazione e del personale che segue la definizione della tariffa, il suo accertamento, il contenzioso e la riscossione -con le relative spese-)

CGG = costi generali di gestione (costi del personale comunale che segue organizzazione del servizio)

CCD = costi comuni diversi (costi di eventuali obiettori di coscienza utilizzati per il servizio o altro personale, quote di costi dei materiali e dei servizi di rete dettagliati (ad esempio) : elettricità, gas ,

acqua, pulizie, consumo materiali di cancelleria, fotocopie, costo del telefono, automezzi,; costi di bollo, carburante, assicurazione e manutenzione solo per la parte utilizzata dal servizio delle attività gestione dei rifiuti)

AC = altri costi (realizzazione ecocentri, campagne informative, costi di consulenza e in genere tutti i costi non compresi in raccolta, trasporto, recupero e smaltimento)

CK = costi uso del capitale (ammortamenti per gli investimenti dell'anno "n" relativi alla gestione dei rifiuti : impianti, mezzi, attrezzature e servizi, remunerazione del capitale nell'anno "n" calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato all'andamento medio annuo del tasso dei titoli dello Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito : valore del capitale iniziale meno ammortamenti aumentato dei nuovi investimenti)

CRT = costi raccolta e trasporto (tutti i servizi compresi nel contratto d'appalto, assieme ad eventuale travaso e trasporto fuori bacino) in quota parte stabilita annualmente.

CRD = costi raccolta differenziata per materiale (costi per le singole filiere: costi di appalto o contratto di servizio e/o convenzioni con i gestori) in quota parte stabilita annualmente.

TV = parte variabile tariffa

CTS = costi trattamento e smaltimento (costi per discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato)

CTR = costi di trattamento e riciclo (costi di trattamento e riciclo per umido e verde: costi di compostaggio ed eventuale altro trattamento o pre-trattamento; per le altre frazioni di rifiuti: costi del trattamento o ricavi della vendita).

CRT = costi raccolta e trasporto (tutti i servizi compresi nel contratto d'appalto, assieme ad eventuale travaso e trasporto fuori bacino) in quota parte stabilita annualmente.

5. Il Comune entro il 31 dicembre e comunque non oltre la data di approvazione del bilancio di previsione, in sede di determinazione delle tariffe, stabilisce:

a) la percentuale dei CRT e CRD da coprire con la quota fissa in quanto non attribuibile a nessun soggetto passivo preciso e individuabile perché a tutta l'utenza che ne può fare richiesta, fino all'importo massimo del 100%;

b) nell'ambito della parte fissa, la percentuale dei costi da porre a carico delle utenze domestiche e quella a carico delle utenze non domestiche;

c) nell'ambito della parte variabile della tariffa, i costi da attribuire agli elementi di conferimento sui quali si basa l'attribuzione della parte variabile della tariffa e conseguente fissazione del prezzo unitario all'utenza dei sacchetti, per ogni tipologia e dimensione di frazione del rifiuto.

d) il Coefficiente Potenziale di produzione dei rifiuti per le utenze non domestiche entro i limiti minimi e massimi previsti nelle tabelle 3a dell'allegato 1 al DPR 158/99 ..

e) la tariffa da applicare per il conferimento all'ecocentro dei beni durevoli.

6. Per le fasi del servizio date in appalto dal Comune, è fatto obbligo di fornire dalla ditta appaltatrice a richiesta del comune la ripartizione del costo dell'appalto nelle componenti di costo necessarie per la corretta determinazione della tariffa, nonché la predisposizione del progetto di piano finanziario, limitato alle fasi ricevute in appalto dal comune e tutti i dati in possesso della ditta appaltatrice per la predisposizione della relazione di accompagnamento del piano finanziario prevista dal comma 3 dell'articolo 8 del D.P.R. 158/1999.

6. La tariffa, sia per la parte fissa che per la parte variabile, è stabilita, con validità per l'intero anno solare, dal Comune di Breganze sulla base del piano finanziario ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio forniti ed al tasso di inflazione programmato, ed è applicata e riscossa dal Comune di Breganze quale soggetto gestore del servizio, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

7. Il Comune di Breganze deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale. Qualora la deliberazione non sia adottata entro tale termine, si intendono confermati gli ultimi valori deliberati.

8. E' data facoltà, entro il 30 novembre dell'anno di competenza, all'organo competente di apportare variazioni alle parti fissa e variabile della tariffa in relazione a sopravvenute esigenze di copertura dei costi. Per la parte fissa ciò ha decorrenza dall'1.1. dell'anno di competenza, per la parte variabile dall'esecutività del provvedimento ai sensi dell'art 54 della Legge 388/2000¹.

Articolo 11 Articolazione della tariffa

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica richiamate dall'apposito articolo 7 DPR 158/99.

Articolo 12 Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche

1. Per la determinazione della parte fissa delle utenze domestiche le stesse sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.

Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.

2. Per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche (Categoria C1), la quota di costo del servizio da coprire è divisa per la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento, al fine di ottenere il costo unitario/base ponderato a mq. (Quf €/mq). Il costo unitario/base ponderato al metro quadrato (Quf) viene poi successivamente moltiplicato per il coefficiente di adattamento Ka, legato al numero dei componenti la convivenza della sottocategoria di riferimento, di cui alla tabella 1° dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, al fine di determinare, per ciascuna sottocategoria di riferimento, il costo unitario/base per la sottocategoria specifica. Tale valore verrà poi moltiplicato per la superficie tassabile dell'utenza domestica come sotto riportato:

¹ L'art 54 della Legge 388/2000 prevede la possibilità per i Comuni di modificare le tariffe e i prezzi non solo contestualmente al bilancio di previsione, ma anche nel corso dell'esercizio finanziario, con efficacia "ex nunc", qualora intervengano rilevanti incrementi nei costi del relativo servizio.

SOTTOCATEGORIA	Numero componenti Nucleo Familiare	Ka coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare
C 1/1	1	0,80
C 1/2	2	0,94
C 1/3	3	1,05
C 1/4	4	1,14
C 1/5	5	1,23
C 1/6	6 o più	1,30

3. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno, ad eccezione nel caso di riduzione del numero di componenti il nucleo a seguito di formazione di un nuovo nucleo, nel qual caso l'efficacia è dalla data di rilevanza del nuovo nucleo. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza.

4.. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare il soggetto gestore del servizio fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel comune, mentre per quelle non residenti o per le case a disposizione, sarà inserito quanto dichiarato dal contribuente nella denuncia.

5. Per le utenze domestiche, non stabilmente attive, abitazioni tenute a disposizione (secondo case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero per più di sei mesi all'anno, ai fini del calcolo della parte fissa, si fa riferimento alla sola superficie tassabile.

Articolo 13 Numero di persone occupanti i locali

1. Ai fini della applicazione della parte fissa della tariffa per le utenze domestiche si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici come specificato all'articolo 12 comma 3 del presente regolamento; da tale numero complessivo sono esclusi quei componenti che in maniera permanente risultano ricoverati presso case di cura o di riposo. Tale agevolazione è concessa su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione. Ogni variazione del suddetto numero, verrà presa a base di calcolo a partire dal semestre solare successivo la variazione intervenuta.
2. A tal fine si chiarisce che per nucleo familiare si intende il numero complessivo degli occupanti l'abitazione, anche se appartenenti a nuclei familiari anagraficamente distinti.
3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, gli stessi sono tenuti al pagamento della tariffa, calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, con vincolo di solidarietà.

Articolo 14 Calcolo della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in base alle categorie di cui alla tabella 3a del DPR 158/99. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
2. Per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche, la quota di costo del servizio da coprire è divisa per la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione, al fine di ottenere il costo unitario/base ponderato a mq. Il costo

unitario/base ponderato al metro quadrato (Qapf) viene successivamente moltiplicato per un coefficiente correttivo legato alla produttività specifica (KC) della attività, di cui alla tabella 3a dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, al fine di determinare, per ciascuna classe di attività, il costo unitario/base al metro quadrato per la categoria di riferimento. Di seguito tale valore sarà moltiplicato per la superficie tassabile dell'utenza non domestica.

3. Il coefficiente Kc di potenziale produzione dei rifiuti, è determinato annualmente dal Comune contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio. Il Comune opererà la scelta del Coefficiente potenziale di produzione Kc tra il minimo ed il massimo della tabella specificata poc'anzi e qui sotto riportata:

	Attività per comuni > 5000 abitanti	Kc Coefficiente potenziale produzione	
		Kc Minimo	Kc Massimo
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,67
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,43
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60
4	Distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,64
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,51
7	Alberghi con ristorante	1,20	1,64
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08
9	Case di cura e riposo	1,00	1,25
10	Ospedali	1,07	1,29
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	1,52
12	Banche ed istituti di credito	0,55	0,61
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99	1,41
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,80
15	Negozi particolari quali tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,86
16	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48
17	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03
18	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41
19	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92
20	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09
21	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	9,63
22	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	7,63
23	Bar, caffè, pasticceria	3,96	6,29
24	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76
25	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61
26	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,29
27	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74
28	Discoteche, night club	1,04	1,91
29	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78
30	Banchi di mercato genere alimentari	3,50	6,92

4. Nel caso di non corrispondenza formale fra l'attività esercitata e le categorie previste dalle tabelle allegare al decreto di cui sopra, deve essere attribuita la categoria che più si avvicina, avendo riguardo alla qualità ed alla quantità di rifiuti prodotti sulle superfici tassabili. Nel caso di svolgimento di più attività, la superficie assoggettabile è frazionata fra le varie categorie di destinazione.
5. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
6. Di norma l'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal comma precedente, viene effettuata con riferimento, al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulta dall'iscrizione della CC.II.AA., evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza od in caso di divergenza, si ha riferimento all'attività effettivamente svolta.
7. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si ha riferimento all'attività principale, salvo il caso in cui le attività siano esercitate in distinte unità immobiliari, intese come unità immobiliari con diverso codice identificativo dell'unità immobiliare, generato sulla base dei relativi dati catastali.

Articolo 15 Determinazione della parte variabile della tariffa rifiuti

1. La quota variabile della tariffa deve essere attribuita in modo puntuale alla singola utenza, domestica e non, attraverso metodiche che sappiano attribuire i costi in modo trasparente ed oggettivo.
2. La copertura della parte variabile della tariffa avverrà tramite il pagamento dei sacchi necessari al conferimento del rifiuto secco non riciclabile e del rifiuto umido.
3. I sacchi sono reperibili anche presso i rivenditori commerciali autorizzati dal Comune in modo da garantire la più larga diffusione e accessibilità di acquisto. Forme alternative di vendita dei sacchetti prepagati saranno valutate dall'ente in relazione alla sostenibilità dei costi o ad una riorganizzazione del servizio.
4. I prezzi dei sacchi sono determinati partendo dal costo del servizio da ripartire sulla parte variabile, diviso per il numero dei conferimenti ipoteticamente calcolati per singola categoria di utenza ed in relazione al Totale dei Kg di rifiuto smaltiti per ciascuna frazione umida e secco. Il prezzo dei sacchetti sarà comprensivo anche del costo fisico/industriale del sacchetto (comprensivo di IVA) ed un eventuale corrispettivo/aggio per la disponibilità degli operatori commerciali autorizzati dal Comune alla distribuzione dei sacchetti, accordato dall'Amministrazione Comunale.
5. Le confezioni dei sacchi possono essere da 10 o multipli di 10 sia per la frazione secca che umida.
Il prezzo delle singole confezioni sarà quantificato sulla base del prezzo unitario dei sacchi contenuti.

6. Il Comune di Breganze, con provvedimento del responsabile del servizio su indirizzo dell'ente, può consentire il conferimento dei soli pannolini o supporti sanitari con sacchetti diversi o in nylon utilizzando esclusivamente i bidoncini da litri 240 bianchi posti nelle Isole ecologiche

7. Il Comune di Breganze può autorizzare il conferimento al servizio, per la frazione secca residua della parte variabile, anche attraverso l'utilizzo di sacchetti diversi da quelli attualmente messi in uso purché, la richiesta, che deve essere scritta, inoltrata dagli interessati, sia adeguatamente motivata e giustificata. L'autorizzazione deve avvenire a seguito di provvedimento del responsabile del Servizio ed è riservata a favore di particolari utenze (Case di Riposo - case di cura o simili). Il responsabile del Servizio avrà cura di indicare nel provvedimento la modalità alternativa scelta che l'utente dovrà applicare (esempio etichette adesive o altro..)*.

Articolo 16 Superficie utile

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani insistenti interamente prevalentemente nel territorio del comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno due utenze attive ai servizi di rete (acqua, luce e gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente assentito.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.
3. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998 n 138.
4. Per le altre unità immobiliari e le aree scoperte non incluse nella superficie catastale, la superficie assoggettabile al tributo, è costituita da quella calpestabile.
5. La superficie calpestabile di cui al precedente comma per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1.5mt, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. ove non si abbia di regola, presenza umana. Le scale interne sono considerate solo per proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analogia, ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la fruizione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
7. Non sono altresì soggetti a tariffa e quindi non si computano:
 - a) le superfici dei locali e delle aree destinate direttamente ed esclusivamente allo svolgimento di attività sportive, competitive ed amatoriali, riservate ai praticanti, con esclusione delle superfici aperte al pubblico o destinate a servizi;
 - b) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
8. Per gli immobili già denunciati, il Comune/Gestore modifica d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati in proprio possesso, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio.
9. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati, intestatari della partita catastale, provvedono, su richiesta del gestore, a presentare all'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al D. M. 19 aprile 1994, n. 701, del Ministero delle Finanze, per l'eventuale conseguente modifica della consistenza di riferimento.
10. Alle unità immobiliari adibite a civili abitazioni in cui sia svolta una attività economica o professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Articolo 17 Agevolazioni e riduzioni

1. La tariffa è ridotta attraverso l'abbattimento della quota fissa per:
 - a) Le superfici delle strutture residenziali di servizi socio - sanitari (Case di Cura e Riposo, Comunità Terapeutiche, case Famiglia ecc) limitatamente ai locali nei quali viene svolta l'attività residenziale.
 - b) Le superfici di edifici o loro parti od aree adibite al culto, ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo, o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.
2. Al fine del diritto occorrerà presentare all'ufficio tributi apposita richiesta, autocertificante la condizione suesposta. L'ufficio valuterà la richiesta e provvederà a rispondere entro 60gg (sessanta giorni) per l'accoglimento. In caso di diniego, lo stesso deve essere motivato.
3. Le agevolazioni e riduzioni suddette hanno effetto dall'anno successivo a quello di presentazioni della richiesta di cui al punto precedente.
4. Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono iscritti in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
5. Il Comune di Breganze assicura le dovute agevolazioni o riduzioni, alla parte variabile della tariffa, per chi produce meno rifiuti o mette in atto comportamenti virtuosi, come ad esempio il compostaggio domestico o utente unico occupante.

Le predette agevolazioni e riduzioni si concretizzano attraverso il minor consumo del servizio (minore acquisto di sacchetti prepagati frazione secca ed umida) e quindi in una agevolazione immediata dovuta alla minor produzione di rifiuti che si traduce in un minor acquisto di sacchetti.

Articolo 18 Dichiarazione, Cessazione e variazione

1. La dichiarazione, redatta sugli appositi moduli predisposti dall'Ufficio tributi, deve essere presentata entro 30 giorni dall'evento che dà origine la variazione degli elementi quantitativi del tributo.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le **utenze domestiche**:

- a) l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta,
- b) il codice fiscale,
- c) l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione,
- d) i dati identificativi del proprietario dell'immobile (nel caso di locazione o comodato d'uso),
- e) i dati identificativi dei precedenti occupanti l'immobile.
- f) Il codice identificativo dell'unità immobiliare (COIM);

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le **utenze non domestiche**:

- a) l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro),
- b) l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni, (denominazione e scopo sociale o istituzionale codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede principale),
- c) l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.
- d) Il codice identificativo dell'unità immobiliare (COIM).

2. La dichiarazione può essere presentata al Comune nei seguenti modi:

- a. direttamente presso l'ufficio tributi
- b. spedita per posta, con fotocopia della carta di identità del dichiarante;
- c. spedita via fax, con fotocopia della carta di identità del dichiarante;
- d. spedita a mezzo posta elettronica, con scansione del documento firmato e fotocopia della carta di identità del dichiarante o altro documento di identità. La copia della carta di identità o di altro documento di identità non sono necessari nel caso di invio tramite posta certificata (PEC) o in caso di utilizzo di firma digitale;
- e. spedita attraverso altri sistemi adottati dal gestore.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di 30 (trenta) giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

5. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione all'Ufficio Tributi del Comune di Breganze appena intervenuta e comunque entro 30 (trenta) giorni dal suo verificarsi.

6. E' fatto obbligo agli uffici dell'Anagrafe Demografica di comunicare a cadenza mensile ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, etc. all'Ufficio Tributi del Comune di Breganze.

7. E' fatto obbligo agli uffici del commercio del Comune di Breganze, di comunicare a cadenza mensile, ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione all'Ufficio Tributi del Comune di Breganze.

8. E' fatto obbligo ai gestori di pubblici servizi (gas, acqua etc.) di comunicare, su richiesta dell'ente, gli allacciamenti di utenze, con specifica evidenziazione delle utenze riguardanti le seconde case e prima del rilascio del contratto, all'Ufficio Tributi del Comune di Breganze.

9. Il Comune di Breganze potrà intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emessi dagli uffici preposti di cui al comma del presente articolo. In questo caso, il Comune di Breganze, comunicherà al soggetto interessato l'avvenuta variazione. Il cambio di residenza comporta la cessazione dell'obbligazione per il servizio di gestione dei rifiuti a partire dal semestre solare successivo e comunque sino al subentro e, solo per le utenze domestiche, fino al subentro di una nuova utenza familiare.

Articolo . 19 Manifestazioni ed eventi

1. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali Comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socioculturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifici contratti/convenzioni tra il promotore delle manifestazioni ed il Comune di Breganze, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detti contratti.

Articolo 20 Bollettazione e Riscossione

1. Per l'attività di riscossione della parte fissa della tariffa sui rifiuti e servizi, il Comune di Breganze può avvalersi delle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente, con le seguenti modalità:

- a) Bollettazione annuale unica con possibilità di pagamento in un'unica soluzione o in 2 (due) rate in maniera da agevolare i contribuenti tenuti al pagamento.
- b) Il pagamento (delle bollette) va effettuato entro il termine di scadenza indicato e sarà emessa con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza.
- c) Le bollette sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso.

2. La parte variabile della tariffa viene riscossa esclusivamente tramite i sacchetti prepagati, sia per le utenze domestiche che non domestiche direttamente o a mezzo di esercizi commerciali convenzionati o con forme alternative sempre previa valutazione dell'ente in relazione alla sostenibilità dei costi o ad una riorganizzazione del servizio.
3. Il contribuente versa il tributo comunale sui rifiuti direttamente al Comune, mediante bollettino di conto corrente postale o modello di pagamento unificato.

Articolo 21 Tariffa giornaliera di smaltimento su aree pubbliche

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, corrispondono il presente tributo in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, per la categoria d'uso corrispondente, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento. Si stabilisce comunque che il pagamento non può essere inferiore ad euro 5,00.
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
4. Alla tariffa sui rifiuti del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'articolo 22 del presente regolamento. Quest'ultima è dovuta quando raggiunge l'importo minimo di € 5,00 (cinque).
5. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

CAPO III - TARIFFA SUI SERVIZI

Articolo 22 Maggiorazione per la copertura dei costi servizi indivisibili

1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso.
2. Il gettito della maggiorazione è destinato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.
3. Il Consiglio Comunale, con la deliberazione di fissazione annuale delle tariffe della componente rifiuti del servizio, può incrementare la maggiorazione del comma 1 fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in base alla tipologia degli immobili e delle zone di ubicazione degli stessi.
4. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le esenzioni previste all'art 6 e 17 del presente regolamento.
5. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art 19 del D.Lgs. 504/92.

CAPO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 24 Tributo Provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13 art. 14 del D.L. 201/2011.
2. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del Tributo provinciale di cui all'art 19 del D.Lgs. 504/92 riscosso con la periodicità stabilita, dal presente regolamento, per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, nei tempi e modi che si riterranno più consoni anche in accordo con l'ente stesso.

Articolo 25 Disposizioni finali

1. Ai fini dell'individuazione della superficie catastale di cui all'art. 16, commi 3 e 4 del presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 Comma 39 del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 Dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni;
2. In via transitoria per l'anno 2013 ai fini della determinazione delle superfici da assumere per il calcolo della quota fissa della tariffa rifiuti e da assoggettare al tributo sui servizi comunali indivisibili, si considerano, salvo conguaglio, le superfici già in possesso del Comune per il Servizio dei Rifiuti. Il tributo comunale sui servizi è corrisposto pertanto, nella fase transitoria, a titolo di acconto e salvo conguaglio.
3. L'accertamento e la riscossione della tariffa rifiuti di cui al vigente regolamento per l'applicazione della tariffa dei rifiuti urbani, i cui presupposti si sono verificati entro l'anno 2012, continuano ad essere gestiti anche successivamente al 1° gennaio 2013 sulla base della previgente disciplina.
4. Rimangono valide, in quanto compatibili e fino a modificazione delle condizioni relative ai requisiti, le comunicazioni rese ai sensi del vigente regolamento per l'applicazione della tariffa per i rifiuti urbani.

Articolo 26 Norma di rinvio ed abrogazioni di disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, del regolamento statale di cui all'art. 14, comma 12, del D.Lgs 201/2011 e, in via transitoria fino all'anno successivo a quello di entrata in vigore del citato regolamento statale, del DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

Articolo 27 Entrata in Vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2013

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Breganze, lì 05/12/2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 ECONOMICA
FINANZIARIA
DOTT.SSA NATALINA NICOLLI



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nicolli", written over the printed name of the official.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Avv. Silvia Coyoto in qualità di Sindaco



Il Segretario Comunale
Merli dott.ssa Emanuela

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune
dal giorno 22 GEN. 2013

al - 5 FEB. 2013



Il Segretario Comunale
Merli dott.ssa Emanuela

CERTIFICATO di ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, diviene ESECUTIVA ai sensi dell'art.
134, comma 3° del D.Lgs. N. 267/2000, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Breganze II, 22 GEN. 2013



Il Segretario Comunale
Merli dott.ssa Emanuela

PER COPIA CONFORME
ad uso amministrativo

Addi, 22 GEN. 2013



Il Ristruttore amministrativo C. ...
Amministrativo e Affari ...
Marta ...